



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
(artt. 545 e segg. C.p.p.)



Il Giudice del Tribunale di Castrovillari dott. ANNAMARIA GRIMALDI in
funzione di Giudice monocratico

con l'intervento del P.M. Onorario dott. MIRELLA GABRIELE alla pubblica
udienza del 12/3/2018 ha pronunciato pubblicato mediante lettura del dispositivo la
seguinte

SENTENZA

Nei confronti di:

_____ nata a _____ ed ivi residente _____
n.78

LIBERA – GIA' PRESENTE – OGGI NON COMPARSA

IMPUTATA

del reato di cui all'art.388 CP. perché eludeva il provvedimento del Tribunale di
Castrovillari, nell'ambito del procedimento civile per separazione coniugi n.1481
RR.AA.CC., n.126/12 Cron., concernente il diritto di visita da parte di
_____ nei confronti del figlio minore _____, stabilito nei giorni di
Giovedì e Sabato.

Acc. in Trebisacce dal 27.6.2013

Parte Civile: _____ nato a Torre del Greco il _____ e
residente a _____

IN ESITO AL DIBATTIMENTO

Udita la requisitoria del P.M.: Chiede la condanna alla pena di Euro 900,00 di multa

Udite le conclusioni della parte civile: Avv.to _____ chiede la condanna
ritenuta di giustizia, con contestuale deposito di conclusioni scritte e nota spese

Udite le conclusioni della difesa: Chiede l'assoluzione ex art.530 comma 2 CPP., in
subordine chiede applicarsi l'art.131 bis CPP, in ulteriore subordine il minimo della
pena con i benefici di legge

N. 1771/13 R.G.N.R.
N. 1882/14 R.G.T.
N. 471/18 R.G. SENT.

DEPOSITO

08/05/2018

IL CANCELLIERE

Dott. Anna Maria Grimaldi

IRREVOCABILITÀ

MODELLO 3/SG N.

REDAZIONE SCHEDA

ESTRATTO ESECUTIVO

FATTO E DIRITTO

A seguito di querela proposte da _____ ed all'esito delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero presso la locale Procura della Repubblica ha esercitato l'azione penale nei confronti di _____ in ordine al reato compiutamente descritto in epigrafe, emettendo decreto penale di condanna. A seguito della opposizione della imputata il GIP emetteva in data 21.05.2014 decreto di citazione a giudizio.

Alla prima udienza in data 04.12.2014, presente l'imputata, è intervenuta la costituzione di _____ quale parte civile; quindi, era rigettata l'eccezione preliminare proposta dalla difesa della p.c. come da ordinanza resa a verbale, e dichiarato aperto il dibattimento; le parti formulavano le rispettive richieste istruttorie e il giudice pronunciava ordinanza ammissiva ex art. 495 comma 4 c.p.p.

Dopo due rinvii determinati dall'impedimento dell'organo giudicante (udienza dell'11.11.2015) e dal legittimo impedimento del difensore (udienza del 23.06.2016), si perveniva all'udienza del 01.12.2016, nella quale, dato atto del mutamento della persona del giudice, la difesa di parte civile avanzava per la terza volta la eccezione già proposta che veniva dichiarata tardiva dal decidente; quindi, le parti reiteravano le istanze istruttorie già formulate e il giudice ribadiva l'ordinanza ammissiva; quindi, era svolta l'istruttoria dibattimentale con l'audizione del teste del P.M. M.llo _____ e l'acquisizione, a norma dell'art. 234 c.p.p., di documentazione prodotta da tutte le parti processuali.

L'udienza del 20.04.2017 era rinviata per l'adesione del P.M. alla astensione dalle udienze proclamata dall'unione Nazionale Italiana Magistrati Onorari.

All'udienza dell'11.09.2017 erano escussi la p.c. e i testi di cui alla lista della p.c.

e

Alla successiva udienza del 13.12.2017 era disposto rinvio per mancata comparizione dei testimoni della p.c. e della difesa; a quella del 10.01.2018 era disposto rinvio per legittimo impedimento del difensore dell'imputato; la p.c. rinunciava al suo residuo teste e il giudice ne prendeva atto.

Infine, all'udienza odierna, la difesa dell'imputata era dichiarata decaduta dalla prova per testi non avendo fornito prova della loro citazione; la p.c. produceva documentazione che il giudice acquisiva, nulla opponendo le altre parti.

Al termine, esaurita la istruttoria dibattimentale, era disposta la discussione finale e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come trascritte nel verbale in atti, veniva resa la pronunzia di cui al dispositivo, del quale è stata data pubblica lettura.

Ritiene il decidente che i fatti oggetto d'imputazione abbiano trovato compiuto riscontro probatorio nelle emergenze processuali acquisite all'esito della istruttoria dibattimentale svolta.

Dalla precisa e circostanziata deposizione testimoniale resa dalla parte lesa, costituitasi parte civile, è emerso che a seguito della separazione della moglie _____ a, sulla base del provvedimento del Tribunale, _____ aveva diritto di vedere il figlio minore _____ due giorni alla settimana, il giovedì e il sabato, dalle ore 16:30 alle ore 20:00. In data 27 e 29 giugno 2013 l' _____ contattava la ex moglie per potere incontrare il bambino ma in entrambe le occasioni la donna gli diceva che il figlio era ammalato e non poteva uscire. Il medesimo giorno 29.06.2013, che era sabato, la p.c. si recava dal parrucchiere e apprendeva che il giorno precedente il figlio si era recato dallo stesso parrucchiere per tagliarsi i capelli. Inoltre, il teste riferiva che non riusciva a vedere suo figlio, che attualmente ha nove anni, da circa quattro anni e mezzo per gli ostacoli frapposti dalla ex moglie e ugualmente non riuscivano a vederlo i suoi familiari. Aggiungeva che era stato disposto che dovesse vederlo dinanzi agli assistenti sociali ma che la _____ non lo aveva mai portato agli incontri. A domanda della difesa riferiva che la ragione per la quale il giudice aveva stabilito che dovesse incontrare il bambino con gli assistenti sociali era determinata dal fatto che la moglie lo aveva accusato di violenza sessuale nei confronti del predetto minore; aggiungeva di non sentire suo figlio neppure per telefono e di non conoscerne la ragione. A chiarimenti richiesti dal giudice l'uomo riferiva che la denuncia sporta nei suoi confronti dalla moglie era stata archiviata. Quanto alla residenza del figlio riferiva che la _____, pure avendo avuto l'assegnazione della casa coniugale, situata nello stabile ove attualmente l' _____ abita con i genitori, in realtà da circa cinque anni l'aveva abbandonata e la p.o. ignorava dove avesse stabilito la sua residenza. Riferiva, infine, che in relazione ad altri episodi in cui gli era stato negato di vedere il figlio minore aveva proposto altre querele.

Occorre dire che, durante la deposizione, il teste _____ si commuoveva nel riferire da quanto tempo non vedeva suo figlio.

, di professione parrucchiere, riferiva di avere incontrato nel suo salone la p.o. in data 29.06.2013 e nell'occasione le riferiva che il giorno precedente aveva tagliato i capelli al figlio . A seguito di contestazione da parte del P.M. il teste confermava che in effetti il piccolo era andato nel suo salone il precedente giovedì 27 giugno. Ricordava che il bambino era stato accompagnato da un signore anziano. Sulle condizioni di salute del bambino il parrucchiere non aveva rilevato nulla.

La teste , madre della p.o., confermava la circostanza di non incontrare il nipote da quattro anni. In relazione agli episodi oggetto del capo di imputazione, la teste dichiarava che il figlio le aveva riferito che il bambino era ammalato e per tale ragione non aveva potuto incontrarlo; la donna, però, aveva saputo nel paese che, in realtà, il bambino stava bene ma non ne aveva fatto parola con il figlio per non mortificarlo. La concludeva dicendo che per vedere il nipote si metteva dinanzi alla scuola a distanza perché se la la vede la minaccia e le fa gesti ingiuriosi. La teste ha anche precisato che, dopo un iniziale impedimento a fare vedere il figlio minore all'ex marito, per un certo periodo la gli aveva consentito di vederlo e, poi, di nuovo di era rifiutata.

Sull'esito delle indagini espletate a seguito della querela proposta dall' riferiva il M.llo , il quale aveva escusso il e nel corso della identificazione della querelata aveva dalla stessa ricevuto un referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Trebisacce e una relazione di degenza dell'Ospedale di Corigliano Cal. relativi al minore , in cui si attestava una degenza dal 20 al 22.06.2013 per bronchite acuta. Infine, il teste riferiva che tra le parti c'erano state numerose querele per diversi dissidi sussistenti tra loro ma di non ricordarne il contenuto.

Sono stati depositati sia dal P.M. e che dalla difesa della imputata:

- il provvedimento di separazione del giudice civile di Castrovillari emesso il 13.01.2012, con cui si dispone l'affido condiviso del minore e la residenza dello stesso con la madre presso la casa coniugale; in esso sono contenute precise disposizioni relative al diritto di visita del padre;
- provvedimento della Corte d'Appello di Catanzaro di rigetto del reclamo proposto dalla contro il provvedimento del giudice di Castrovillari.

Sono stati depositati dalla difesa di p.c.: il decreto di archiviazione del procedimento per violenza sessuale a carico di e la c.t.u. espletata nell'ambito del

procedimento civile n. 1418/11 R.G. nella quale si conclude suggerendo, tra le altre cose, l'allontanamento immediato del minore dalla figura materna e dal contesto familiare per un trasferimento presso una struttura protetta per un periodo non inferiore a sei mesi.

Gli esposti elementi probatori acquisiti nel loro complesso comprovano la penale responsabilità della imputata per il reato contestatole.

Per un verso non v'è ragione di dubitare della attendibilità della parte lesa che ha reso la sua deposizione con forte partecipazione emotiva ma, nel contempo, in modo pacato, offrendo un resoconto preciso e lineare, né sono stati acquisiti dati che possano fondatamente far ritenere il contrario.

Nonostante la situazione di grave conflittualità nella coppia, che emerge dagli atti del processo, il teste/p.o. si è limitato ad una descrizione degli eventi dalla quale non traspare alcun intento vendicativo ma piuttosto un atteggiamento di sofferenza. Ne deriva un positivo giudizio di attendibilità-credibilità della p.c., il cui contributo probatorio deve reputarsi abbia piena valenza dimostrativa, di talché i fatti narrati possono considerarsi processualmente accertati e verificati.

Va rilevato, inoltre, che la deposizione dell' _____ trova riscontro sia nelle dichiarazioni della madre _____, che nelle dichiarazioni del teste _____, da cui risulta che il giorno 27.06.2013, in cui la _____ rifiutava di fare incontrare il figlio minore con il padre, adducendo la scusa che era ammalato, in realtà il bambino stava bene, tanto da potere uscire accompagnato da una persona anziana (verosimilmente il nonno paterno) per recarsi dal parrucchiere a tagliare i capelli.

La documentazione medica consegnata dalla imputata al M.llo _____, appare del tutto inconferente, riguardando un periodo di tempo antecedente a quello in cui il piccolo _____ avrebbe dovuto incontrare il padre e, comunque, è superato dalla circostanza che il bambino usciva di casa per un motivo non urgente (taglio di capelli), quindi, era in buona salute.

Ciò posto, può reputarsi acclarato che _____ abbia impedito gli incontri tra il figlio minorenne e il padre nei due giorni indicati nel capo di imputazione, senza alcuna plausibile ragione che potesse giustificare una simile condotta, anzi, dalle deposizioni del querelante e della madre si evince che da quale momento in poi il padre non sarebbe più riuscito ad incontrare il minore, in aperta violazione del provvedimento di separazione del giudice civile di Castrovillari, confermato dalla Corte d'Appello.

L'imputata non ha fornito alcuna ragionevole spiegazione delle sua condotta.

L'inottemperanza al provvedimento giudiziale (sia pure, per quello che di occupa, in due sole occasioni, che però sono la spia di un successivo comportamento totalmente omissivo) integra, con tutt'evidenza, la condotta incriminata dal comma 2 dell'art. 388 c.p., consistente, per l'appunto, nell'eludere l'esecuzione del provvedimento la cui autorità, unitamente all'interesse privato in favore del quale è stato adottato, costituisce il bene tutelato, che ne è risultato in concreto leso.

L'assenza di elementi a discarico, né proposti, né *aliunde* evincibili e potenzialmente atti a consentire di ritenere necessitato o, comunque, giustificato il comportamento posto in essere dall'imputata, offre ulteriore ragione di convincimento e corroborato motivo alla valutazione di positiva sussistenza della sua penale responsabilità.

E' appena il caso di rilevare che non sono emerse, né sono state in alcun modo addotte circostanze che consentano di configurare la sopravvenienza di situazioni di fatto nuove, insuscettibili di essere tempestivamente devolute all'autorità giudiziaria per l'eventuale modifica del provvedimento già adottato.

La circostanza della denuncia per abusi sessuali avanzata dalla _____ nei confronti del marito, invero, è stata archiviata e non sono stati ad ogni modo prodotti provvedimenti che, in relazione a tale vicenda, abbiano disposto la limitazione o l'esclusione del diritto di visita della p.c.

Le esposte evenienze di fatto evidenziano, altresì, la sussistenza dell'elemento psicologico del reato ovvero la consapevolezza di eludere il provvedimento concernente il diritto di visita del padre separato di cui l'imputata era a conoscenza e che aveva mostrato di non condividere proprio in relazione alla "ampiezza" delle statuizioni relative ai periodi di tempo che il minore poteva trascorrere con il padre (cfr. sentenza della Corte di Appello).

È dunque evidente che la _____ abbia adottato tali comportamenti proprio per aggirare gli obblighi a lei imposti e limitare i diritti del padre, in tal modo recando anche un grave pregiudizio al figlio minore.

Va, inoltre, rilevato che neanche la eventuale erronea convinzione di agire nell'interesse del minore, ove la situazione che ha determinato il reato poteva essere tempestivamente rappresentata all'autorità giudiziaria, fa venir meno il dolo del reato contestato (cfr. Cass., 20.01.1978, Righi). Sul punto si richiama una recente pronuncia della Suprema Corte "*tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di un*

figlio minore, il motivo plausibile e giustificato che può costituire valida causa di esclusione della colpevolezza, è solo quello che, pur senza configurare l'esimente dello stato di necessità, deve comunque essere stato determinato dalla volontà di esercitare il diritto-dovere di tutela dell'interesse del minore, in situazioni, transitorie e sopravvenute, non ancora devolute al giudice per l'eventuale modifica del provvedimento di affidamento, ma integranti i presupposti di fatto per ottenerla. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la sentenza impugnata che aveva ravvisato la sussistenza del reato nella condotta dell'imputata che, in qualità di affidataria, non aveva consentito al marito separato di vedere i figli nel giorno stabilito, durante il periodo di vacanza, allegando un loro generico impegno per motivi ludici" (Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 7611 dell'11.12.2014, L.)

Non si ravvisano elementi valorizzabili ai fini del riconoscimento in favore della imputata delle circostanze attenuanti generiche.

Quanto al trattamento sanzionatorio, valutati i parametri commisurativi indicati nell'art. 133 c.p. onde adeguare la sanzione all'obiettivo gravità del fatto ed alla personalità del reo, si stima equo comminare la pena di mesi due di reclusione.

All'affermazione di penale responsabilità consegue la condanna del prevenuto al pagamento delle spese processuali.

Sussistono le condizioni per il riconoscimento in favore dell'imputata del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

A norma degli artt. 538 e 541 c.p.p., la _____ è stata condannata al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile per la cui determinazione le parti vengono rimesse dinanzi al competente giudice civile, oltre che alla refusione delle spese sostenute in questa sede che si liquidano complessivamente come in dispositivo, in relazione alle fasi espletate (studio, istruttoria e decisionale).

La natura delle questioni trattate e concorrenti impegni professionali hanno suggerito di riservare un termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.;

DICHIARA

colpevole del reato a lei ascritto in rubrica e la condanna alla pena di mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Concede all'imputata i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.

condanna al risarcimento dei danni morali e materiali in favore della costituita parte civile da liquidarsi nella competente sede civile, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla suddetta parte civile che si liquidano in complessive € 1.440,00, comprensive di onorari, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Visto l'art. 544 c.p.p.,

indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della presente sentenza.

Castrovillari, 12.03.2018

IL CANCELLIERE

D.ssa *Adelino Italiano*



Il Giudice

dott.ssa Annamaria Grimaldi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Castrovillari, 08/05/2018

IL CANCELLIERE

D.ssa *Adelino Italiano*